Sent.12/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Marcello Iacubino	Consigliere
Luigia Iocca	Primo Referendario *relatore*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 4099/R del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale per il Molise nei confronti della sig.ra Zaira PETTINE, c.f. PTTZRA67H60E335M, nata a Isernia il 20/6/1967 ed ivi residente in via Kennedy, n. 105, difesa e rappresentata dall'avv. Alessandra Longobardi c.f. LNGLSN74D70F839W, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata a Isernia in via Gorizia, n. 7 – pec avvalessandra.longobardi@pecavvocatiisernia.it;

Visto l'atto di citazione, la comparsa di costituzione e la documentazione tutta agli atti del giudizio;

Visto il decreto n. 4/2026;

Uditi, all'udienza camerale del 23/7/2026, svoltasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Teresa Ciarallo, il rappresentante

del pubblico ministero nella persona del Procuratore regionale f.f. dott. Antongiulio Martina, nonché l'avv. Alessandra Longobardi per la convenuta PETTINE.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in segreteria il 26/2/2026, e ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio la sig.ra Zaira PETTINE – dipendente del Comune di Cantalupo nel Sannio, nella qualità di Coordinatrice e Responsabile per i controlli anagrafici *ex* art. 5, d.l. n. 4/2019 per il suddetto comune – per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 5.899,83 (oltre a interessi, rivalutazione e spese) in favore dell'Inps. In particolare, la convenuta è accusata di avere, in un caso, ritardato e, in altri quattro casi, omesso di effettuare i controlli previsti dall'art. 5, comma 4, del d.l. cit., così consentendo l'indebita percezione del reddito di cittadinanza da parte di soggetti risultati privi dei requisiti previsti per il beneficio. Notificato il rituale invito a dedurre, la sig.ra PETTINE ha presentato deduzioni difensive, che tuttavia non hanno indotto il pubblico ministero a recedere dall'azione, ma soltanto ad una rideterminazione nell'importo anzi detto (in virtù dell'esclusione della prima mensilità indebitamente erogata).

Con comparsa trasmessa telematicamente il 17/6/2026, si è costituita in giudizio la sig.ra Zaira PETTINE che – dopo aver dispiegato difese di merito, chiedendo in via principale il rigetto della domanda – ha formulato istanza di definizione del giudizio mediante

rito abbreviato *ex* art. 130 c.g.c., offrendo in pagamento l'importo di euro 2.949,91, pari al 50% della somma quantificata in citazione. Ha allegato, all'istanza, il previo parere favorevole del pubblico ministero.

A seguito dell'udienza in camera di consiglio del 9/7/2026, confermate dalle parti le rispettive posizioni, è stato emesso il decr. n. 4/2026 nel quale, con specifica motivazione, è stata quantificata in euro 1.769,95 la somma dovuta in favore dell'Inps per la definizione agevolata del giudizio, rinviando all'odierna camera di consiglio la verifica dell'avvenuto pagamento. Con deposito in data 16/7/2026, la convenuta ha trasmesso la ricevuta di avvenuto versamento delle somme ordinate nel decr. n. 4/2026, cit.

All'udienza in camera di consiglio del 23/7/2026, sono comparsi il rappresentante del pubblico ministero nella persona del Procuratore regionale f.f., dott. Antongiulio Martina, nonché l'avv. Alessandra Longobardi per la sig.ra PETTINE. Tutte le parti, preso atto dell'avvenuto pagamento, hanno concluso chiedendo la definizione del giudizio.

Considerato in

DIRITTO

L'art. 130 del c.g.c. prevede che "*In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione*

alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione".

La Sezione ha emesso il decreto n. 4/2026 con il quale ha accolto, visto il parere favorevole del pubblico ministero, l'istanza di rito abbreviato presentata dalla convenuta, determinando, con esercizio del potere riduttivo, le somme dovute. All'udienza camerale del 23/7/2026, è stato verificato l'avvenuto tempestivo e regolare versamento.

Rilevata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 130 c.g.c., va pertanto dichiarata nei confronti della convenuta Zaira PETTINE l'intervenuta definizione alternativa del giudizio.

Le spese di giudizio vanno poste a suo carico.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, definitivamente pronunciando, dichiara definito il giudizio *ex* art. 130, comma 8, c.g.c. nei confronti della sig.ra Zaira PETTINE, contestualmente condannandola al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate dalla Segreteria con nota a margine del presente provvedimento (v. art. 31, c.g.c.).

Le spese del giudizio si liquidano in Euro 48,00 (quarantotto/00).
il Responsabile della Segreteria
Teresa Ciarallo

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 23/7/2026.

Il magistrato estensore
Luigia Iocca
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Maurizio Stanco
(*firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria il 28 luglio 2026
F.to Il Responsabile della Segreteria
Teresa Ciarallo
(firmato digitalmente)